



Regione Calabria
Dipartimento 10 Ambiente e Territorio

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno **2015**, il giorno _____ (____) del mese di _____, in Catanzaro, Viale Isonzo n. 414, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio,

TRA

La Regione Calabria, C.F. 02205340793, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio _____, nato a _____ il _____, con domicilio presso la sede del predetto Dipartimento, viale Isonzo n. 414 - 88100- Catanzaro, nel seguito denominata «Regione»;

E

la _____, P. IVA e C.F. _____, in persona dell'Amministratore Delegato, _____, nato a _____ il _____, con domicilio presso la sede della Società, via _____ n. _____ di _____, nel seguito denominata «Impresa»;

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. 4230 del 07/05/2015 si è stabilito di procedere all'acquisizione, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 co. 10 lett. b) e co. 11 del D.lgs.163/2006, all'acquisizione della **fornitura e successiva posa in opera di una macchina aprisacchi per rifiuti provenienti da RD da collocare presso l'impianto tecnologico di trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani, sito in in loc. Alli del Comune di Catanzaro**;
- Con Decreto n. _____ del _____ è risultato affidatario della fornitura la Società _____; l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. _____ con sede in _____, telefono n. _____ e fax n. _____;
- ha avuto esito positivo il controllo delle autocertificazioni prodotte nel corso della gara;
- è stato regolarmente acquisito il DURC dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;
- sono state eseguite tutte le verifiche antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti per come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. OGGETTO

L'oggetto del presente contratto è la fornitura e posa in opera di una macchina apri-sacchi per rifiuti provenienti da R.D., da installare presso l'impianto tecnologico di trattamento e valorizzazione rifiuti in loc. Alli del Comune di Catanzaro.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione della prestazione alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati e da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie.

In particolare le caratteristiche tecniche della macchina apri-sacchi sono stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto

Le attività espletate dall'appaltatore in virtù del presente contratto rimangono di esclusiva responsabilità dello stesso.

Art. 2. (Ammontare del contratto e prezzi – Cauzione definitiva)

Il prezzo contrattuale, inteso a corpo fisso ed invariabile, da corrispondere per la prestazione richiesta, è pari a Euro _____, oltre di IVA al 10%.

L'appaltatore ha presentato cauzione definitiva per come disposto dall'art. 113 del Dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. dell'importo di euro _____ (eventualmente: ridotta del



Regione Calabria
Dipartimento 10 Ambiente e Territorio

50% in quanto l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000), mediante polizza fidejussora n. _____ rilasciata in data _____ dalla Società _____ (ovvero: cauzione definitiva mediante assegno n. _____, oppure: cauzione bancaria deposito c/o Banca _____).

Art. 3. (Termini e modalità della fornitura)

La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata presso l'impianto di trattamento e valorizzazione RSU di Catanzaro loc. Alli, entro e non oltre 60 giorni solari e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna della fornitura.

La posa sarà effettuata, a cura della Ditta aggiudicataria, previo accordo con il committente e verifica delle eventuali opere edili eseguite.

La posa ed il montaggio della struttura a regola d'arte dovranno essere effettuati da personale qualificato, individuato dalla Ditta fornitrice. La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a persone e/o oggetti nel corso dell'esecuzione della fornitura.

Il termine di ultimazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento di tutti gli impegni da parte della Ditta fornitrice, incluse le eventuali omologazioni, collaudi ecc. da parte della Stazione Appaltante.

E' obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i beni possano essere immediatamente utilizzabili, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano, in particolare dovrà fornire alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Unità di Progetto Rifiuti, in tempi congrui per l'acquisizione delle dovute autorizzazioni, tutte le indicazioni progettuali e tecniche atte a permettere la realizzazione e/o l'approntamento di opere e strutture necessarie alla posa dell'impianto.

Il fornitore dovrà comunque dare alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Unità di Progetto Rifiuti un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, in modo da consentire l'approntamento delle aree e l'organizzazione dei servizi per il periodo necessario ai lavori.

La consegna dei macchinari e della documentazione tecnica richiesta deve risultare da apposito documento di ricevuta firmato dall'incaricato della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Unità di Progetto Rifiuti che li riceve e deve essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali negli orari con lo stesso concordati. Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto, consegna e montaggio saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario; le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali e quelli oggetto del presente capitolato. Potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dalla Stazione Appaltante.

Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Unità di Progetto Rifiuti, mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo.

Art. 4. (Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione contrattuale)

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'ing. Demetrio Moschella .

In particolare al RP dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione, per tutto ciò che riguarda l'oggetto di



Regione Calabria
Dipartimento 10 Ambiente e Territorio

cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria che sarà comunicato dall'appaltatore entro i 5 giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva

Al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali.

Art. 5. Documentazione da allegare alla fornitura

L'appaltatore, a seguito di esecuzione della prestazione contrattuale, dovrà fornire la seguente documentazione:

- Disegni tecnici esecutivi e schemi impiantistici relativamente alla macchina aprisacchi ed ai quadri di comando.
- Lay-out impiantistico.
- Documentazione di certificazione di conformità ed eventuali omologazioni dell'impianto richieste dalla normativa tecnica di riferimento.
- Eventuale materiale formativo, per i profili professionali destinatari dei corsi di addestramento e formazione all'uso in sicurezza delle attrezzature.
- N° 2 copie del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione compreso il catalogo ricambi.
- Il documento di Valutazione dei Rischi di cui al Regolamento per l'attuazione della Direttiva macchine.

La S.A per la verifica di conformità dovrà verificare l'esistenza e la congruità della predetta documentazione.

Art. 6. Normativa tecnica di riferimento

Ai fini della presentazione della documentazione e certificazione del prodotto l'appaltatore dovrà garantire che il prodotto fornito sia conforme alle leggi e norme tecniche in vigore all'atto della consegna e del montaggio, anche se non indicate espressamente nel presente capitolato.

Art. 7. Garanzie

Tutte le attrezzature che costituiscono la fornitura dovranno essere garantite per almeno 12 mesi decorrenti dalla data del collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 9.

La fornitura deve essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 C.C.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 C.C.) nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 C.C.).

Tutti i componenti dovranno essere garantiti, dalla data di consegna, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

L'indicazione di eventuali estensioni della garanzia dovrà essere indicato in sede di presentazione dell'offerta.

Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell'intero prodotto.

La Stazione Appaltante ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando



Regione Calabria
Dipartimento 10 Ambiente e Territorio

che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell'acquirente.

Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo.

L'intervento dovrà comunque essere effettuato nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi particolarmente gravosi, riconosciuti tali dalla Stazione Appaltante, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

Art. 8. Collaudo tecnico funzionale e verifica di conformità

A seguito di esecuzione della prestazione contrattuale e dopo le eventuali prove di messa a punto effettuate dallo stesso appaltatore, la S.A., alla presenza dell'appaltatore, procederà al collaudo funzionale della fornitura al fine di accertarne la conformità a quanto richiesto.

Al termine del collaudo funzionale verrà redatto un verbale che riassumerà l'esito dello stesso. In caso di esito negativo, l'appaltatore avrà 5 giorni di tempo per apportare al macchinario le opportune modifiche. La S.A. provvederà quindi alla ripetizione del collaudo tecnico funzionale.

Nel caso di ulteriore esito negativo la fornitura verrà respinta e si procederà ai sensi del successivo art. 14.

L'eventuale sostituzione del macchinario e/o di parti della fornitura con altri conformi a quanto previsto nel presente è a totale cura e spese dell'appaltatore.

A distanza di 30 giorni naturali e consecutivi di corretto funzionamento del macchinario sarà redatto da un incaricato della S.A il verbale di verifica di conformità.

Art. 9. Vigilanza

La Stazione Appaltante con proprio personale provvederà al controllo preventivo della fornitura.

La Stazione Appaltante resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi derivante da mancata osservanza di leggi e regolamenti sia nell'espletamento della fornitura da parte della Ditta fornitrice, che nell'applicazione del CCNL nei confronti del personale addetto.

Art. 10. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

L'appaltatore si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In caso di necessità, l'appaltatore, dopo aver reso le opportune dichiarazioni necessarie alla individuazione di rischi interferenziali, sarà tenuto a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI – derivanti dalle attività svolte presso le sedi aziendali, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di redigere DVR.

Art. 11. Formazione operatori

L'appaltatore dovrà effettuare un programma di addestramento e formazione di almeno 8 ore per il personale dipendente del Gestore dell'impianto di trattamento rifiuti presso il quale il sistema offerto verrà utilizzato.

Il corso di addestramento dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla consegna dei macchinari, presso il sito di consegna. Nell'ambito di tale formazione, saranno illustrate le corrette procedure di utilizzo dei macchinari consegnati, ivi comprese le procedure di sicurezza ed i termini di assistenza. Gli oneri riferiti all'addestramento del personale s'intendono ricompresi nell'offerta economica.



Regione Calabria
Dipartimento 10 Ambiente e Territorio

Art. 12. Recesso

Il Committente si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

Art. 13. Danni a terzi

La Ditta aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione a richiesta di terzi derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone in dipendenza dell'espletamento delle varie fasi della fornitura eseguiti in base al presente appalto.

Art. 14. Modalità di pagamento

Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione, previa emissione di regolare fattura, a seguito della verifica di conformità condotta secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente capitolato e di quanto regolato nel DPR 207/2010.

Art. 15. Difetti di costruzione e garanzia dell'impresa

L'appaltatore garantisce il regolare funzionamento del macchinario per il periodo indicato nella garanzia, a partire dalla data del verbale di verifica di conformità.

L'aggiudicatario garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da cause di forza maggiore o da cattivo uso.

Esso è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti nei materiali utilizzati.

Entro due giorni dalla comunicazione della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tale obbligo, ed entro tale termine, ove necessario, sostituire parti logore, guaste o rotte e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.

Qualora, entro tale termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di fare eseguire i lavori necessari ad eliminare difetti addebitando l'importo all'impresa.

L'intervento effettuato non fa decadere il diritto del periodo di garanzia e tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante formeranno addebito alla Ditta fornitrice.

Art. 16. Penalità e clausole risolutive

L'Amministrazione applicherà una penale in caso di accertato mancato adempimento nell'attività svolta nella misura massima di € 600 giorno, rispetto a quello stabilito nel presente capitolato, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:



Regione Calabria
Dipartimento 10 Ambiente e Territorio

- nel caso di ritardo nelle consegne pari o superiori a 30 giorni rispetto alla data stabilita nel verbale di consegna della fornitura ;
- qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che la ditta per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'appalto o di fatto lo esegua con negligenza;
- qualora accerti che la fornitura non corrisponda a quello richiesto e non ritenga di chiederne la sostituzione;
- qualora la Ditta affidi anche solo parte della fornitura in subappalto non autorizzato.

In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile all'impresa, l'Amministrazione sospende tutti i pagamenti ed incamera il deposito cauzionale ed ogni altra somma in suo possesso, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulteriori.

Oltre tale termine di ritardo sarà facoltà della Stazione Appaltante di provvedere all'approvvigionamento, a rischio e maggiori spese del fornitore e di risolvere il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura.

Art. 17. Cessione del contratto - Subappalto

E' vietata la cessione del contratto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese.

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del citato D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 18. Obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13/08/2010 n.136

Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'importo determinato del presente contratto, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato intestato all'Impresa: IBAN:

_____.

Il nominativo del referente autorizzato ad operare sul predetto conto dedicato è il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n _____.

Art. 19. (Adempimenti in materia antimafia e in materia penale)

Alla data di sottoscrizione del presente contratto l'Impresa risulta iscritta alla c.d. "White List" della competente Prefettura di _____, inserita in data 09/12/2014 con scadenza 08/12/2015. Le verifiche d'ufficio effettuate presso gli organi competenti (Casellario Giudiziale, Ufficio Misure di Prevenzione) a carico dei soggetti di cui all'art.38 lett. b) e c) del codice dei



Regione Calabria
Dipartimento 10 Ambiente e Territorio

contratti pubblici hanno avuto esito positivo.

Art. 20. Controversie

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto alla Ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura stessa. Per le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano l'appalto non dovessero risolversi in via amministrativa, è competente il Foro di Catanzaro. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21. Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Appaltatore le imposte di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante.

Art. 22. Art. 24 - Clausole finali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione di tutti i documenti che sono a corredo del contratto e di accettarli in modi integrale ed incondizionato.

Art. 23. Clausole di riservatezza e trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del servizio in appalto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto. L'Impresa, con la firma del presente contratto presta il consenso, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera della Regione. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Art. 24. (Sospensioni e riprese della fornitura)

Nel caso in cui per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo, eventi che obiettivamente comportino l'impossibilità di accesso ai luoghi di svolgimento del servizio, oppure condizioni fortemente compromettenti l'incolumità dei lavoratori, ecc.), ovvero per disposizioni normative o amministrative contrarie sopravvenute, si rendesse necessaria la sospensione temporanea della fornitura, questa dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa in forma scritta e sottoposta al preventivo assenso della Regione cui spetta valutare l'impossibilità oggettiva. Le parti concorderanno le condizioni e la durata della sospensione.

La sospensione della fornitura per cause di forza maggiore non determina la risoluzione automatica del contratto, salvo diversa volontà manifestata per iscritto da entrambe le parti, non determina alcuna penalità a carico dell'Impresa e non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

La fornitura eseguita dall'Impresa potrà essere sospesa dalla Regione qualora questa rilevi gravi inadempienze da parte dell'Impresa, con possibilità di applicazione della penale di cui al succ

La ripresa della fornitura dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.

Per la Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
II DIRIGENTE GENERALE

Per la _____
L'AMMINISTRATORE DELEGATO